
RIGO E3

SPESE SANITARIE PER DISABILI

DETRAZIONE SPETTANTE ANCHE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

In questo caso la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad altro soggetto (nel prospetto “ Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è uguale a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Sono detraibili per l’intero importo le spese sostenute per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, nonché quelle sostenute per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap, riconosciuti tali in base alla legge 104/92 o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati, in ogni caso, portatori di handicap.

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per:

- il trasporto in ambulanza del portatore di handicap;
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al trasporto della carrozzella;
- l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto portatore di handicap;
- l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti ai disabili;
- acquisto di fax, modem, computer, telefono viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e costi per l’abbonamento al servizio che permette l’invio di una richiesta rapida di soccorso tramite il telefono;
- l’acquisto di telefonino per sordomuti.

Per le spese riguardanti la costruzioni di rampe, la trasformazione dell’ascensore adattato al trasporto della carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede eventualmente quella per la quale si intende fruire della detrazione del 41%-36% relativa alle spese sostenute per interventi atti ad eliminare le barriere architettoniche.

Vanno comprese nell’importo da inserire in questo rigo anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012.

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Acquisto, affitto e manutenzione di stampelle, poltrone, carrozzelle e attrezzature necessarie alla deambulazione; acquisto di arti artificiali e apparecchio per contenere le ernie, le fratture e difetti della colonna vertebrale; trasporto in ambulanza di soggetto portatore di handicap; costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche interne ed esterne; trasformazione dell'ascensore per adattarlo al trasporto della carrozzella:

- fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa intestata al soggetto portatore di handicap e/o al familiare che ne ha sostenuto la spesa;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica ovvero autocertificazione;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità da parte della commissione medica ovvero autocertificazione.

Acquisto di fax, modem, computer, stampante, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonino per sordomuti abbonamento al servizio che consente l'invio di richiesta rapida di soccorso mediante telefono:

- fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa intestata al soggetto portatore di handicap e/o al familiare che ne ha sostenuto la spesa;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica ovvero autocertificazione dello stesso portatore di handicap;
- certificazione del medico che attesti che il sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'integrazione del soggetto portatore di handicap.